INFORMATIVA RC DELLE SOCIETA' AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE

PERIODO DI COPERTURA 2026-2028

Con la presente comunichiamo che la Federazione ha sottoscritto con la Spett.le Allianz Assicurazioni una convenzione assicurativa entrata in vigore il 30 giugno 2024 e con scadenza fissata al 30 giugno 2028.

Qui di seguito riportiamo uno stralcio delle condizioni normative operanti:

L'assicurazione è prestata a favore oltre che della Contraente, dei suoi Organi centrali e periferici, di tutti i Tesserati anche delle Società Affiliate, comprese le strutture periferiche per tutte le attività inerenti all'esercizio, l'organizzazione e lo svolgimento di attività sportive e associative rientranti negli scopi della Contraente.

Sono comprese tutte le attività di allenamento, di corsi, manifestazioni sportive, ricreative e culturali, di gare, organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro per proprio conto, dai suoi Organi centrali e periferici e dalle Società Sportive ad essa affiliate.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante alla Federazione Italiana Pallacanestro per fatto di:

- Tutte le società, associazioni o unioni sportive ad essa affiliate, quindi per fatto dei dirigenti, dipendenti, ausiliari, atleti e comunque di tutti gli associati e/o iscritti in genere e a qualsiasi titolo ai predetti enti sportivi;
- Collaboratori occasionali: rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari e tirocinanti anche non retribuiti, che prestano la loro opera a favore della Federazione Italiana Pallacanestro in occasione di manifestazioni, stand, convegni, organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro, dai suoi organi periferici e dalle Società ad essa affiliate;
- Presidenti e/o legali rappresentanti di Società Sportive in relazione alle attività federali della cui programmazione, organizzazione e/o gestione siano stati direttamente e ufficialmente incaricati dalla Federazione Italiana Pallacanestro (campionati, tornei, attività formative e promozionali, ecc…).

Massimali di garanzia
L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), fino alla concorrenza dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle norme che regolano l'assicurazione:

Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.):

- € 5.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, con il limite di € 5.000.000,00 per ogni infortunato.

I massimali suddetti restano ad ogni effetto unici anche nel caso di responsabilità di più Assicurati, fermo restando che tali massimali verranno utilizzati in via prioritaria a garanzia della responsabilità civile della

Federazione Italiana Pallacanestro e in via subordinata a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati.

Limiti di Indennizzo
Sezione R.C.T.

- Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi: € 500.000,00
- Danni da incendio: € 500.000,00
- Danni a cose in consegna/custodia: € 250.000,00
- Danni a cose di terzi sollevate, caricate, scaricate: € 250.000,00
- Danni da furto: € 250.000,00
- Danni da inquinamento accidentale: € 500.000,00
- Danni patrimoniali: € 500.000,00

Sezione R.C.O.

- Malattie professionali: € 1.000.000,00

I limiti di indennizzo sopra riportati rappresentano la massima esposizione della Società per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Scoperti e/o franchigie
Alla presente assicurazione si applicano, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza:

Sezione R.C.T.

- Tutti i danni materiali: € 500,00

Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente assicurazione ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. Per quanto coperto sia dalla presente assicurazione sia dalle altre polizze, stipulate dal medesimo Contraente/Assicurato, la Società risponde solo per le somme eccedenti le suddette polizze fino alla concorrenza dei limiti previsti dal presente contratto. In caso di inoperatività delle suddette polizze, la presente assicurazione opererà senza tenere conto dei contratti preesistenti. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice civile).

Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto direttamente o tramite il Broker e/o l'Agenzia alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio dell'inchiesta da parte delle autorità competenti e quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.
Agli effetti dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento da parte di terzi reclamanti. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione dei danneggiati. Qualora la tacitazione della controparte intervenga durante

l’istruttoria, l’assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell’Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:
a. Da furto;
b. Alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
c. Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili. Dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
d. Da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore;
e. A cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l’effettuazione delle stesse operazioni;
f. Alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
g. Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori.

Estensione territoriale
L’assicurazione vale nel Mondo intero.